

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4059

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIUTI, GIANFRANCO CONTE, MICHELINI**

Modifica dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di semplificazione delle procedure per l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani all'estero

*Presentata l'11 giugno 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero, legge n. 470 del 1988, ha avuto il grande merito di dare un volto ed un nome ai milioni di cittadini italiani che hanno stabilmente lasciato il proprio Paese senza dimenticarne i legami. Tuttavia, nel corso dei primi quindici anni di applicazione le comunità italiane all'estero hanno fatto presente una serie di difficoltà applicative che, senza compromettere la portata generale della legge, hanno impedito a numerose persone di iscriversi all'anagrafe e quindi, di fatto, hanno impedito l'esercizio dei diritti connessi all'iscrizione.

In primo luogo le comunità contestano l'iscrizione « a tempo » prevista dalla legge e cioè ad un anno dalla data della sua

entrata in vigore. Pertanto, considerato che la legge è stata pubblicata il 7 novembre 1988 ed entrava in vigore il giorno successivo, un primo blocco si è avuto il 7 novembre 1989. I termini sono poi stati riaperti in occasione dei censimenti generali che solitamente si tengono il primo anno di ogni decade (l'ultimo si è chiuso il 21 marzo 2003, in relazione al censimento del 2001), ma in generale si contesta, e correttamente, il concetto stesso di « chiusura dell'anagrafe ».

Il Venezuela, ad esempio, ha da poco concesso la possibilità di un doppio passaporto; così i cittadini italiani colà residenti, che intendessero iscriversi, non possono farlo perché il termine è scaduto; la proposta è quindi quella di lasciare lo sportello sempre aperto.

Altre difficoltà sono sorte in relazione alla macchinosità di talune procedure e alla dislocazione degli uffici consolari, spesso distanti per coloro che li devono raggiungere. Intere famiglie si sono dovute mettere in moto e percorrere anche migliaia di chilometri (si pensi a Paesi vastissimi come il Brasile o l'Argentina), talvolta senza neanche riuscire ad iscriversi per l'affollamento degli uffici preposti. Non si dimentichi poi che l'avvento della telematica e di INTERNET, ancora sconosciuti o poco utilizzati nel 1988, potrebbero, oggi, semplificare le trasmissioni e le comunicazioni.

Il testo proposto accoglie tutte queste osservazioni e le traduce in una modifica all'articolo 6 della legge n. 470 del 1988.

Pertanto:

*a)* si sopprimono i termini di iscrizione, lasciandoli sempre aperti;

*b)* si estende il potere-dovere di registrazione anche alle rappresentanze consolari, in modo da aumentare il numero di sportelli a disposizione;

*c)* si prevede la collaborazione dei patronati per favorire l'iscrizione;

*d)* si prevede che l'iscrizione di più componenti di una famiglia possa essere presentata da un solo componente, capofamiglia o delegato;

*e)* si sopprime la previsione di trasmissione di copie autentiche tra uffici, prevedendo trasmissioni anche telematiche secondo criteri che ne assicurino l'autenticità e la riservatezza;

*f)* si introduce l'autocertificazione in relazione a documenti già in possesso dell'amministrazione; ovviamente in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 445 del 2000, sulla semplificazione amministrativa;

*g)* si introduce il principio di iscrizione « per appuntamento », con l'obbligo per gli uffici di consentire ai cittadini di disbrigare gli adempimenti a loro carico in un solo giorno.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio o rappresentanza consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla avvenuta immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio o rappresentanza consolare.

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio o rappresentanza consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce. In presenza di documenti validi di stato civile, rilasciati dallo Stato estero ospitante, la dichiarazione può essere resa dal capo famiglia o da un solo componente delegato da ciascuno degli altri membri della famiglia.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici o rappresentanze consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione tesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, e avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali e dei patronati, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti

nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici o rappresentanze consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici o rappresentanze consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici o rappresentanze consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio o rappresentanza consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

8. Altra copia della dichiarazione è trasmessa all'ufficio o rappresentanza consolare della circoscrizione di provenienza. La trasmissione delle dichiarazioni di cui al comma 7 e al presente comma può essere effettuata anche per via telematica. In ogni caso gli uffici effettuano la trasmissione secondo criteri che ne garantiscono l'autenticità e la riservatezza.

9. La richiesta agli uffici o rappresentanze consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo o da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio ai sensi del comma 6.

10. Qualora la procedura di iscrizione comporti per i cittadini difficoltà soggettive od oggettive in relazione alle condizioni familiari, di salute, di lavoro ovvero alla distanza, può essere concordata con

gli uffici, anche per via telefonica o telematica, la fissazione di una data per la completa definizione dell'iscrizione. Gli uffici garantiscono ai cittadini il disbrigo degli adempimenti a loro carico in un solo giorno ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0046960\*